



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 279 del 11/02/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 18 dicembre 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI,
ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO,
GIUSEPPE SANSOLINI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

72) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ LABICO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.186 LND DEL 04/12/2025
(Gara: LABICO CALCIO – COLLE DI FUORI A.S.D. del 30/11/2025 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 210 del 19/12/2025

La Corte d'Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n.186 del 04.12.2025 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di respingere il reclamo della Labico Calcio, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte ritiene da respingere il reclamo in relazione alla sanzione comminata alla Società Labico Calcio. Nel Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, l'articolo principale che viene violato quando i sostenitori lanciano oggetti (come le bottiglie) all'interno del recinto di gioco è l'Articolo 26, che riguarda la Responsabilità delle società per i fatti dei propri sostenitori, le società rispondono del comportamento dei propri tifosi, indipendentemente dal fatto che abbiano colpa diretta (ex Art. 26).

I club sono responsabili del lancio di materiale pirotecnico, di oggetti e di qualunque altro materiale che possa arrecare danno o interferire con il gioco, il lancio di bottiglie indipendentemente dal fatto conseguente di procurare ferite o danni comporta una responsabilità oggettiva a carico della società. Le sanzioni sono graduate in base alla gravità dell'evento e alla recidiva della tifoseria. L'art. 8 include la punizione più comune per lanci isolati quale fatto violento dei propri sostenitori,

ed in questo caso per la grave fattispecie qui presentata, la società non può vedere ridotta la propria responsabilità per il grave pericolo all'incolumità pubblica oltre che non ha dimostrato di aver adottato tutte le misure preventive necessarie, sia all'interno del proprio impianto sportivo che nelle aree adiacenti come: - Collaborazione con le forze dell'ordine per identificare i responsabili; - Presenza di steward e controlli accurati agli ingressi; - Annunci immediati dello speaker per far cessare il comportamento.

Tutto ciò premesso questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

79) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TIME SPORT ROMA SSDARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE VITALE TAMARA FINO AL 12/02/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.108 C5 DEL 03/12/2025

(Gara: TIME SPORT ROMA SSDARL – PROGETTO FUTSAL CALCIO A5 del 28/11/2025 – Campionato C5 Femminile Serie C)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 210 del 19/12/2025

La Corte d'Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n. 108 del 03.12.2025 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di respingere il reclamo della SSD Time Sport Roma SSDARL, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte riconosce da respingere il reclamo in relazione alla inibizione del dirigente Sig. ra Tamara Vitale fino al 12.02.2026, poiché al momento dell'esibizione del provvedimento disciplinare, la stessa urlava nel secondo tempo di gara al direttore di gara con tono aggressivo ingiuriandolo ed offendendolo e successivamente da quest'ultimo veniva identificata così come trascritto nel referto di gara. Inoltre il comportamento tenuto dal dalla dirigente tesserata con la Società Time Sport Roma SSADRL, oggetto del reclamo, corrisponde alla intenzionalità e volontarietà miranti a ledere il decoro, la dignità, l'integrità fisica e l'onore della persona dell'arbitro che si risolve in una azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività operata sull'arbitro. Ad ogni modo urla, minacce e ingiurie in direzione dell'arbitro superano il normale limite del diritto di critica in quanto tali espressioni non sono un mero dissenso alla decisioni arbitrali, espresso in termini misurati e necessari per il contesto di gioco, ma attacchi personali lesivi della dignità morale e fisica della persona offesa. L'esempio della dirigente a tutta la squadra è stata quella di una totale mancanza di rispetto e riguardo che rappresenta una totale distonia ai valori che governano l'ordinamento sportivo e che nella sanzione comminata vanno ben oltre un comma dell'art. 36 C.G.S.. La puntuale cura dell'obbligo di contenere i propri impulsi emotivi onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte ed irriguardose espressioni costituisce un comportamento assolutamente esigibile da ogni tesserato. Tutto ciò premesso questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione dell'8 gennaio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI,
GIUSEPPE SANSOLINI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

74) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FIDENE A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.176 LND DEL 27/11/2025 (Gara: FIDENE A.S.D. – ACCADEMIA SPORTING ROMA del 09/12/2025 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 230 del 09/01/2026

La Corte d'Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n.176 del 27.11.2025 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di respingere il reclamo della FIDENE ASD, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riconosce da respingere il reclamo, in relazione alla segnalazione sulla distinta di gara presentata dalla società ASD Accademia Sporting Roma non conforme a quanto stabilito dalla LND in merito al modello della stessa come da portale dedicato del CR Lazio e che la stessa presenti correzioni riportate a mano che inficerebbero la regolare partecipazione al Campionato di cui trattasi, nonché la presunta irregolare partecipazione alla gara in epigrafe dei calciatori Abou Dalou, Antonelli, Attini, Caparrucci, Ciampini, Cipriani, Ciurluini, Eudizi, Codispoti, Dominici, Giuliani, Liuti, Lonardo, Marini, Papetti, Piostillo, Poliziani e Pollastri in quanto non risulterebbero essere tesserati per la società ASD Accademia Sporting Roma per la corrente stagione sportiva.

Il ricorso per questa Corte è da ritenersi infondato, infatti alle difformità indicate rispetto al modello utilizzato dalla società Accademia Sporting Roma per la compilazione della distinta, ritiene che le stesse non inficino la regolarità della gara e che gli errori nella trascrizione sulla stessa di alcuni dati relativi alla data di nascita dei calciatori Aloisi e Cipriani, siano dovuti solo alla errata trascrizione e siano comunque stati corretti regolarmente. Inoltre sulla presunta partecipazione irregolare di tutti gli altri calciatori sopra menzionati, l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lazio, ha ancora una volta certifica che i medesimi sono regolarmente tesserati per la società ASD Accademia Sporting Roma per la stagione sportiva in corso.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

86) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POL. MONTORIO ROMANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 50,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PETRONGARI MARCO FINO AL 31/12/2029 E A CARICO DEL CALCIATORE PAGANELLI ANDREA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.25 LND DEL 03/12/2025 (Gara: POL. MONTORIO ROMANO – BRICTENSE del 29/11/2025 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Rieti)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 230 del 09/01/2026

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la Polisportiva Montorio Romano ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo enunciate in epigrafe.

La reclamante sostiene l'assoluta falsità di quanto riportato nel referto di gara in relazione all'inserimento del calciatore Petrongari Marco tra i calciatori espulsi, nominativo riportato nel referto e nel modello che viene rilasciato alle società al termine della gara ed allegato al referto dal direttore di gara, mentre nelle due copie rilasciate alle società tale nominativo non compare.

Inoltre la sospensione della gara non sarebbe avvenuta per la presunta aggressione del Petrongari all'Arbitro ma per il comportamento di quest'ultimo che, in un momento di concitazione, avrebbe spinto con violenza un calciatore della squadra di casa contro la recinzione ed a sostegno di questa tesi produce una dichiarazione del dirigente della squadra avversaria che sarebbe intervenuto nel frangente, allontanando l'Arbitro dal calciatore colpito, cercando di farlo rientrare in se, sino all'intervento di un dirigente della squadra di casa che aveva accompagnato il direttore di gara sino allo spogliatoio.

Nega poi che il direttore di gara avesse necessità di alcun ricovero ospedaliero, poiché a fine gara, uscendo dall'impianto sportivo, si era accompagnato con un connazionale che passava per caso nei pressi dello stadio e che, vista la presenza di un capannello di persone e del fratello dell'Arbitro si era fermato per sapere cosa fosse successo e poi si era accompagnato con lo stesso Arbitro presso un bar dove erano stati per circa mezz'ora senza che questi denotasse alcun problema fisico o riferisse di essere stato percosso da alcuno.

Infine, rilevavano anche la presenza di incongruenze nel referto di pronto soccorso allegato in quanto dal referto di pronto soccorso è dato leggere che il paziente avrebbe riferito di essere stato colpito con uno schiaffo da persona non nota e che l'evento sarebbe avvenuto alle ore 17,00 circa, tutte dichiarazioni incompatibili, sia per l'orario che per la conoscenza dell'autore del fatto, con quanto riportato nel referto.

A fronte della documentazione prodotta dalla reclamante la Corte decideva di convocare il direttore di gara che, però, in sede di audizione non rendeva dichiarazioni esaustive sulle circostanze controverse del caso.

In particolare non sapeva spiegare la difformità tra il modello allegato al referto e quello rilasciato alle società, con l'inserimento solo in quello allegato al referto del nominativo del calciatore Petrongari, non ha confermato la circostanza di essersi intrattenuto presso un bar dopo la gara con un connazionale, asserendo che questi avrebbe trovato il suo contatto sui social chiedendogli poi insistentemente il numero di telefono, ha negato l'episodio dell'aggressione fisica al calciatore del Montorio, così come delle contestazioni sollevate a suo carico dall'osservatore arbitrale, riferite invece dalla reclamante e nelle dichiarazioni prodotte; sul referto medico del pronto soccorso ha riferito che nessuno gli abbia chiesto se conosceva o meno l'aggressore e che l'orario dell'aggressione riportato era frutto di un errore del compilatore del triage.

In via preliminare, stante la durata della sanzione, la Corte ha esaminato la squalifica del calciatore Paganelli Andrea, sanzionato con quattro giornate di squalifica.

Secondo il referto il calciatore, dopo la sospensione della gara avrebbe pesantemente minacciato ed insultato il direttore di gara.

La sanzione, contenuta nel minimo edittale appare congrua e motivata, anche in considerazione del momento in cui è stata indirizzata all'Arbitro, rendendo inapplicabile qualsiasi attenuante.

La squalifica va quindi confermata ed il reclamo per tale posizione va rigettato.

Per quanto attiene al resto delle sanzioni impugunate sussistono a parere del Collegio, fondati dubbi sulla completezza ed aderenza agli occorsi di quanto riportato nel referto.

Innanzitutto, l'Arbitro non ha chiarito l'evidente discrasia tra il modello allegato al referto e quelli consegnati ad entrambi le società.

Il nominativo del calciatore Petrongari appare infatti aggiunto solo nel modello allegato al referto, successivamente alla consegna alle società, quasi che sia frutto di una segnalazione successiva fatta da qualcuno all'Arbitro sull'autore dello schiaffo che avrebbe subito negli episodi da cui è scaturita la sospensione dell'incontro.

L'Arbitro ha poi negato di essere passato a vie di fatto con un calciatore del Montorio, colpendolo al torace e spingendolo contro la recinzione, così come ha negato di aver ricevuto per questo e per gli atteggiamenti assunti durante la gara e dopo la sospensione, un rimprovero dall'osservatore arbitrale; su questi aspetti però vi sono testimonianze convergenti dei dirigenti di entrambe le squadre e, per quanto attiene a quelle degli ospiti, che vincevano due a zero e non avevano alcun motivo di astio o risentimento con l'Arbitro, appaiono assistite da una intrinseca attendibilità.

Le circostanze relative al certificato di pronto soccorso, di natura documentale, non sono state spiegate convincentemente dall'Arbitro poiché non è credibile che in un rapporto su riferita aggressione un addetto al triage possa riportare una dichiarazione errata su di un punto così rilevante, quale quello dell'identificazione dell'aggressore da parte della vittima, né che possa riportare un orario errato, decisivo per l'ausilio ai sanitari sulla diagnosi delle lesioni.

Va sottolineato che l'Arbitro da Montorio Romano, ove l'aggressione è avvenuta alle ore 15,26, si è recato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Andrea, distante meno di un'ora, dove è giunto alle ore 18,26, esattamente tre ore dopo, e questo dà credibilità al fatto che l'Arbitro non si sarebbe allontanato subito dall'impianto sportivo ma si sia trattenuto da qualche parte per almeno un'ora. Orbene su questo aspetto assume quindi rilievo la produzione documentale della reclamante, costituita da una testimonianza di persona totalmente estranea alla gara e lo screen shot del cellulare della stessa persona che documenta i messaggi che si sono scambiati con l'Arbitro dopo l'incontro e che, dal contenuto, non sembrano essere quelli tra due estranei ma tra due persone che si erano conosciute prima del contatto epistolare.

La complessità degli accertamenti istruttori da effettuare impone quindi la trasmissione degli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. che potrà innanzitutto sentire l'osservatore arbitrale presente sul campo su tutte le circostanze rimaste controverse (identificazione dell'autore dello schiaffo all'Arbitro e sussistenza dell'aggressione da parte dell'Arbitro ad un calciatore del Montorio, compilazione del rapportino di fine gara e situazione complessiva), sentire i dirigenti di entrambe le squadre presenti in distinta e che hanno reso dichiarazioni firmate ed allegate al referto, sentire, qualora disponibile, la persona che si sarebbe accompagnata con l'Arbitro a fine gara ed acquisire tutto quanto ritenuto utile, compresa la relazione della Forza Pubblica se presente od intervenuta dopo i fatti, per la ricostruzione di tutti gli occorsi.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Paganelli Andrea.

Di trasmettere altresì gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione, in relazione alle rimanenti decisioni impugnate, rinviando ogni decisione all'esito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

89) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ NUOVA TREVI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TOFANI MANUEL PER 9 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.42 LND DELL'11/12/2025

(Gara: KOLBE PONTE MAMMOLO A.S.D. – NUOVA TREVI del 07/12/2025 – Campionato Terza Categoria Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 230 del 09/01/2026

La Corte d'Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n. 42 del 11.12.2025 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di accogliere parzialmente il reclamo della A.S.D. Nuova Trevi riducendo le squalifica a carico del ricorrente calciatore Manuel Tofani, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riconosce la sussistenza dell'attuazione del ricorrente di una condotta irraguardosa simbolo di un comportamento antisportivo nei confronti dell'arbitro, ex art 36, c. 1, lett. a del C.G.S, ma allo stesso tempo manca nel gesto così documentato l'elemento soggettivo della volontà di arrecare una lesione grave al direttore di gara, si riscontra un gesto impetuoso, ma di lieve entità ed al fine di stemperare una tensione eccessiva nel contesto di gioco, gesto che andava ad ogni modo evitato.

Infatti tali condotte sono certamente repressibili, ma non nei termini in cui sono state refertate dal Sig. Arbitro, visto pure il ravvedimento del calciatore e per lui della società che riconosce e deplora l'inopportunità del gesto compiuto dal Tofani Manuel, atto che costituisce una violazione delle norme comportamentali e di rispetto nei confronti dell'Ufficiale di Gara.

Tuttavia la Corte ritiene che l'applicazione della sanzione della squalifica di n. 9 giornate risulti eccessiva e sproporzionata rispetto alla condotta come descritta nello stesso referto, denota un gesto di lieve entità e senza conseguenze, che ai sensi dell'Art. 13 C.G.S. comporta l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e specifiche, al fine di ridurre la sanzione inflitta.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Tofani Manuel a 6 gare.
Il contributo va restituito

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 22 gennaio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, ILENJA MEHILLI, GIUSEPPE SANSOLINI, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

101) RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE COPPOLA MATTIA (SS. PIETRO E PAOLO), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 10 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.69 SGS DEL 16/12/2025
(Gara: SS. PIETRO E PAOLO – GIOTTO ACADEMY del 14/12/2025 – Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale Latina)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 252 del 23/01/2026

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
ascoltato il reclamante;
sentito l'arbitro;

Il calciatore Coppola Mattia proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe.

Il ricorrente tramite il proprio legale, tutto integralmente confermato in sede di audizione, preliminarmente eccepiva l'errore del Giudice Sportivo che nella decisione presa indicava in un avversario colui a cui era stata rivolta l'ingiuria a Lui attribuita.

Inoltre producevano una dichiarazione del compagno di squadra Wesley Calvi numero 14 della società SS. Pietro e Paolo in cui rappresentava gli ottimi rapporti avuti sempre con il compagno Coppola e che quanto riportato nei suoi confronti dal direttore di gara non trattasi di ingiurie ma di prese in giro tra compagni di squadra.

Per tali motivi e per la giovane età del ricorrente si chiedeva in via principale l'annullamento della sanzione ed in via subordinata la riduzione della stesa.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto, ascoltata la società ed udito il direttore di gara, preliminarmente chiarisce che l'ingiuria proferita dal Sig. Mattia Coppola è rivolta al proprio compagno di squadra numero 14 Wesley Calvi e non ad un avversario.

Nel merito, si ritiene che quanto riportato dall'arbitro nel referto sia frutto di insulti tra compagni di squadra, non per questo non meritevoli di censura, ma sotto fattispecie normative diverse da quanto disposto dal Giudice Sportivo.

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Coppola Mattia a 3 gare.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 29 gennaio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, CHIARA CECINELLI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

118) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PONTINIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.229 LND DEL 09/01/2026
(Gara: PESCATORI OSTIA – PONTINIA del 21/12/2025 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 262 del 30/01/2026

La Corte d'Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n.262 del 30.01.2026 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di respingere il reclamo della Asd Pontinia, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riconosce inammissibile il reclamo, poiché è bene evidenziare il valore del Referto e della sua integrazione, come il supplemento di referto, come atti ufficiali quali atti di prova privilegiata di quanto accaduto durante una gara. Nella fattispecie il referto arbitrale e la sua integrazione rappresentano i pilastri fondamentali della giustizia sportiva.

La loro natura di "atti ufficiali" è sancita dal Codice di Giustizia Sportiva e si fonda sui seguenti punti chiave:

1. Presunzione di Veridicità (Fede Privilegiata) I rapporti redatti dall'arbitro, dai suoi assistenti o dagli osservatori federali godono di una particolare protezione legale. In ambito sportivo, quanto riportato in questi documenti si presume vero fino a prova contraria. Il Giudice Sportivo basa le proprie decisioni esclusivamente su quanto descritto in questi atti ufficiali.

2. L'Integrazione al Referto L'integrazione è un atto ufficiale che l'arbitro redige per chiarire, precisare o aggiungere dettagli che non sono stati inseriti nel referto principale o che necessitano di una spiegazione più approfondita su richiesta del Giudice Sportivo.

Inoltre sentito l'Arbitro, lo stesso in sede di supplemento di rapporto ha affermato che, a seguito di un controllo con l'Assistente Arbitrale n. 1 (in possesso dei cartellini relativi alle sostituzioni), si è accorto di aver erroneamente scambiato il n.14 con il n.15. È stato ampiamente accertato da questa Corte che il calciatore effettivamente entrato in campo al posto del n.9 è stato il n.15, pertanto, ed ancora una volta, non si riscontrano irregolarità commesse dalla Soc. Pescatori Ostia. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 5 febbraio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI,
GIAMPAOLO PINTO, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

127) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CITTÀ DI LENOLA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARROCCIA CHRISTIAN PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.238 LND DEL 15/01/2026

(Gara: CITTÀ DI LENOLA – CITTÀ DI FORMIA CALCIO del 10/01/2026 – Campionato Under 19 “B” Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 272 del 06/02/2026

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Città di Lenola;

esaminati gli atti ufficiali;

preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

131) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CASTELNUOVESE CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE ARESTI ROBERTO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.249 LND DEL 22/01/2026

(Gara: POL.CASTEL MADAMA – CASTELNUOVESE CALCIO del 18/01/2026 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 272 del 06/02/2026

L'allenatore della Soc. Castelnuovese Calcio, sig. Roberto Aresti, impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di primo grado con il quale veniva squalificato per 6 gare per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco e rivolto espressioni offensive all'arbitro, offese che venivano reiterate successivamente dagli spalti, dopo il provvedimento di espulsione ed al termine della gara.

L'allenatore reclamante, nel proprio ricorso, evidenziava unicamente di aver protestato, sia pur in modo vibrante verso l'arbitro ma negava decisamente di aver rivolto frasi offensive all'arbitro, neppure dopo il provvedimento di espulsione e chiariva che al fischio finale della gara, rientrava sul terreno di gioco unicamente per alcuni chiarimenti con i dirigenti della squadra avversaria; alla luce di ciò l'allenatore chiedeva l'annullamento della sanzione o quantomeno una riduzione della stessa.

Questa Corte, riunitasi da remoto in data 05/02/2026, esaminati gli atti ufficiali, ritiene di poter

accogliere parzialmente il reclamo sulla base della seguente motivazione.

Dal referto arbitrale che, come è noto, costituisce piena prova circa i fatti accaduti ed i comportamenti tenuti dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (ex art. 61 c1 c.g.s.), emerge che al 14° della seconda frazione di gioco, l'allenatore della Castelnuovese Calcio, Sig. Roberto Aresti, dopo essere entrato in campo veniva espulso per aver indirizzato ripetute offese all'arbitro; alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava le offese dagli spalti; al termine della gara rientrava nuovamente sul terreno di gioco e protestava all'indirizzo dell'arbitro.

Orbene è evidente il disvalore della condotta offensiva posta in essere dall'allenatore in oggetto, in più occasioni, nei confronti del direttore di gara; ciò nonostante si ritiene, eccessiva la sanzione irrogatagli, la quale può essere, leggermente, ridotta per adeguarla a fattispecie analoghe.

Per tutto quanto detto, il Collegio giudicante,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore Aresti Roberto a 5 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma l'11 febbraio 2026
--

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantageggiato